

Rapporto

numero

6148 R

Concerne

data

22 aprile 2009

Dipartimento

TERRITORIO

della Commissione della legislazione sul messaggio 2 dicembre 2008 concernente la modifica degli art. 35, 32 e 47 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC)

1. Richiamo al messaggio

Le spiegazioni delle proposte sono molto chiare e le modifiche legislative permetteranno di raggiungere due obiettivi: il primo sarà quello di "riconoscere i danni provocati alle colture agricole dalle cornacchie nere e grigie (art. 35 LCC)" e il secondo colmerà "una lacuna legislativa per quanto riguarda la possibilità da parte degli agenti della polizia della caccia di procedere con il sequestro di attrezzi utilizzati in modo illecito (art. 32 LCC) e da parte dell'Autorità competente di ordinare la confisca di questi attrezzi (art. 47 LCC)".

2. Alcune osservazioni

Sul primo punto rileviamo che la presenza eccessiva di cornacchie causa, oltre a danni alle colture, una rottura degli equilibri naturali, in particolare inerenti ad alcune specie di uccelli a rischio di estinzione. Le cornacchie non sono evidentemente inserite nella "lista rossa".

La LCC deve essere modificata così come proposto dal Consiglio di Stato, ma occorre mettere in rilievo la necessità di interventi che permettano di contenere gli esuberi di alcune specie animali e quindi sembrerebbe utile richiamare misure efficaci a tenere sotto controllo il numero dei corvi e delle cornacchie da parte dei cacciatori (nel periodo di caccia, con apposite modifiche di regolamenti e per il tramite della guardiacampicoltura) come pure da parte dei guardiacaccia (con interventi diretti durante tutto l'anno).

Interlocutori importanti che potrebbero essere consultati sono Ficedula e la Stazione ornitologica svizzera (Vogelwarte) di Sempach.

3. Conclusioni

Proponiamo al Gran Consiglio di accogliere le proposte contenute nell'allegato Disegno di legge (che ovvia a due imprecisioni contenute in quello proposto dal Consiglio di Stato).

Per la Commissione della legislazione:

Dario Ghisletta, relatore

Brivio - Caimi (con riserva) - Calastri - Carobbio -

Dafond - Guidicelli - Pantani - Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 dicembre 2008 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 aprile 2009 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è così modificata:

Art. 32 cpv. 2 lett. b)

- b) sequestrare armi, munizioni, attrezzi, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia della natura.

Art. 32 cpv. 3 lett. a)

- a) sequestrano armi, munizioni, attrezzi, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;

Art. 35 cpv. 2 lett. c)

- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie.

Art. 47 cpv. 1

¹Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, degli attrezzi, dei registri e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2009.